

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 219 DEL 04.10.2021

OGGETTO: PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il quattro del mese di ottobre alle ore 15:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PERSONALE - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2021**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;

Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali

Richiamata la propria deliberazione n. 108 del 03/05/2021 con la quale venne stabilito, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020, che le risorse per le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, finanzieranno nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Dato atto che i suddetti risparmi, per i quali è stata acquisita in data 28/04/2021 certificazione del Collegio dei Revisori, risultano essere i seguenti:

- risparmi fondo prestazioni di lavoro straordinario anno 2020: € 18.946,21
- risparmi relativi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020: € 55.046,98

Ritenuto, pertanto, di formulare delle direttive per l'individuazione delle risorse decentrate variabili anno 2021 previste dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 e precisamente:

- a) stanziamento della quota prevista dall'art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari all'1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 77.912,65 (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza (€ 6.492.720,71 x 1,2%), sussistendo nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa;
- b) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018: per la quota presunta pari ad € 26.000,00:

Trattasi della somma destinata all'erogazione di specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti e che trovano copertura nel contributo riconosciuto dall'Istat, da ripartirsi tra il personale dipendente secondo i criteri già formulati con deliberazione G.C. n. 408 del 26/11/2018;

- c) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera f) del C.C.N.L. 2016/2018 delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 500,00:

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di altri Enti;

- d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 68 comma 1 del C.C.N.L. 2016/2018 delle eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, purché le stesse non sia derivate da riduzione per assenze per malattia, previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori;
- e) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 e dell'art. 67 comma 3 lett. e) del C.C.N.L. 2016/2018, dei risparmi anno precedente accertati a le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nel corso del 2020, pari ad € 18.946,21;

f) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, pari ad € 55.046,98;

Visti:

- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33 comma 3 del D.L. 34 del 30/04/2019 convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 che stabilisce che: "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, che nelle motivazioni chiarisce che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di formulare le seguenti direttive per la costituzione delle risorse decentrate variabili per il personale del comparto Funzioni Locali per l'anno 2021, previste dall'art. 67 del CCNL 2016/2018:

g) stanziamento della quota prevista dall'art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari all'1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 77.912,65 (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza (€ 6.492.720,71 x 1,2%), sussistendo nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa;

h) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018: per la quota presunta pari ad € 26.000,00:

Trattasi della somma destinata all'erogazione di specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti e che trovano copertura nel contributo riconosciuto dall'Istat, da ripartirsi tra il personale dipendente secondo i criteri già formulati con deliberazione G.C. n. 408 del 26/11/2018;

i) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera f) del C.C.N.L. 2016/2018 delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € 500,00:

Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di altri Enti;

j) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 68 comma 1 del C.C.N.L. 2016/2018 delle eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, purché le stesse non sia derivate da riduzione per assenze per malattia, previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori;

k) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 e dell'art. 67 comma 3 lett. e) del C.C.N.L. 2016/2018, dei risparmi anno precedente accertati a le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nel corso del 2020, pari ad € 18.946,21;

l) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, pari ad € 55.046,98;

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
